

PROTOCOLLO D'INTESA
tra
l'Avvocatura Generale dello Stato e Consip s.p.a

- Considerato che l'art. 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio per il 2019) prevede che la Consip s.p.a. (di seguito denominata "Consip") si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (di seguito denominata "Avvocatura") ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi alle attività svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione.
- Considerato che, ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 1611/1933, l'Avvocatura può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.
- Considerato che l'art. 43, comma 3, del R.D. n. 1611/1933 stabilisce che, qualora sia intervenuta l'autorizzazione di cui all'art. 43, comma 1, del R.D. n. 1611/1933, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma 1 sono assunte dall'Avvocatura in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
- Considerato che ai sensi dell'art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611/1933, ove le amministrazioni pubbliche non statali e gli enti sovvenzionati sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, di cui all'art. 43, comma 1, del R.D. n. 1611/1933, intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
- Considerato che la Consip S.p.A. non dispone di una avvocatura interna e che pertanto, con riferimento al contenzioso pendente generato dalle attività del Programma di razionalizzazione degli Acquisti, ha, anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, conferito mandato agli avvocati del libero foro.
- Considerato che, per ragioni di efficienza, efficacia, coerenza dell'azione amministrativa, nonché al fine di rendere agevole il subentro dell'Avvocatura in tutto il contenzioso pendente si rende opportuno disciplinare le modalità di cooperazione tra la Consip e l'Avvocatura dello Stato, essendo in particolare opportuno prevedere modalità operative volte a: i) garantire, senza soluzione di continuità, la difesa in giudizio di Consip in tutte le controversie nelle quali la stessa risulti già costituita con il patrocinio

di avvocati del libero foro e nelle quali è chiamata ex lege a subentrare l'Avvocatura; ii) definire le tempistiche per il subentro dell'Avvocatura nei giudizi pendenti, tenendo conto delle attività difensive già espletate, o che è opportuno – per ragioni temporali - che vengano espletate/completate dagli avvocati del libero foro già costituiti per Consip; iii) definire le modalità di svolgimento del patrocinio affidato all'Avvocatura nei giudizi passivi instaurati o coltivati da terzi nei confronti di Consip e nei giudizi attivi (promossi o) proseguiti in gradi ulteriori da Consip medesima; iv) individuare i casi/giudizi per i quali Consip può non avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura, nonché v) prevedere modalità operative volte a garantire un efficiente apporto consultivo dell'Avvocatura nell'ambito delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti,

**tra Consip s.p.a. e l'Avvocatura Generale dello Stato
si conviene quanto segue**

Art. 1 - Ambito oggettivo del patrocinio erariale

1.1 Il patrocinio erariale contemplato dall'art. 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha ad oggetto le controversie in sede civile, penale ed amministrativa relative al "Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione (d'ora in poi il "Programma"). Nel predetto ambito si intendono ricomprese tutte le attività connesse, anche soltanto per un vincolo di occasionalità necessaria, ai compiti e agli strumenti di acquisto e di negoziazione rientranti nell'ambito del "Programma", quali, a legislazione vigente, le convenzioni quadro, gli accordi quadro (anche aventi ad oggetto concessioni di servizi), il mercato elettronico, il sistema dinamico di acquisizione e le gare su delega di singole Amministrazioni, nonché gli ulteriori strumenti di acquisto e di negoziazione che dovessero essere introdotti da successive disposizioni normative e riconducibili al medesimo "Programma".

Art. 2 - Attività di rappresentanza e assistenza in giudizio

2.1. Con riferimento ai giudizi incardinati dal primo gennaio 2019 al fine di consentire all'Avvocatura il regolare svolgimento delle proprie funzioni, Consip provvede ad investire l'Avvocatura delle richieste di patrocinio con il più ampio margine rispetto alle scadenze processuali, fornendo tutti gli opportuni elementi istruttori. In sede di richiesta verrà precisato il nominativo dell'avvocato di Consip incaricato dell'istruttoria, con le modalità per la sua immediata reperibilità (telefono e posta elettronica); analogamente l'Avvocatura provvederà a segnalare il nominativo dell'avvocato incaricato ed i relativi recapiti. Ogni modifica dei predetti recapiti va tempestivamente comunicata. Qualora l'atto introduttivo del giudizio, ovvero atti successivi, vengano notificati esclusivamente all'Avvocatura, questa ne darà immediata comunicazione a Consip per i seguiti di competenza. In particolare l'Avvocatura comunicherà all'incaricato dell'istruttoria per Consip tutte le scadenze processuali (per il deposito di documenti e memorie), al fine di consentire alle strutture interne di Consip un tempestivo coordinamento, funzionale al reperimento della documentazione e alla predisposizione delle note tecniche difensive.

2.2. L'Avvocatura provvede a tenere informata Consip dei significativi sviluppi delle controversie in corso dalla stessa curate, assicurando il tempestivo invio degli atti difensivi propri e delle controparti, dando comunque pronta comunicazione dell'esito del giudizio con la trasmissione di copia della decisione, nonché dell'eventuale decisione ex adverso notificata. Ove si tratti di pronuncia sfavorevole per Consip, suscettibile di impugnazione, l'Avvocatura rende tempestivamente il proprio parere in ordine alla impugnabilità della decisione stessa.

2.3. L'Avvocatura provvede al diretto recupero nei confronti delle controparti delle competenze e onorari di giudizio, posti a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. Con riferimento alle spese del contributo unificato a carico della Consip, verrà costituito un apposito fondo presso l'Avvocatura. Le modalità istituzione, di alimentazione nonché di restituzione dell'eventuale CU recuperato saranno oggetto di accordo di dettaglio tra le Parti.

Art. 3 - Conflitto di interessi e disciplina dei casi speciali di mancato ricorso al patrocinio dell'Avvocatura

3.1 In caso di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 43, comma 3, del R.D. n. 1611/1933, l'Avvocatura segnalerà tempestivamente la circostanza al fine di consentire a Consip di provvedere alla difesa in giudizio attraverso avvocati del libero foro.

3.2 Per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2019 relativamente ai quali sia già stato conferito incarico a legale del libero foro, Consip assicura la celere trasmissione all'Avvocatura dello Stato della documentazione utile per il subentro nell'attività di difesa in giudizio.

3.3. Relativamente ai giudizi di cui al precedente punto 3.2 Consip potrà valutare, ai sensi dell'art. 43, comma 4, citato, previa delibera del C.d.A. da sottoporre al Collegio sindacale in qualità di organo di vigilanza, se confermare la procura alle liti già rilasciata al difensore privato fino alla conclusione della specifica fase processuale o del grado di giudizio, ove fossero sussistenti ragioni che giustificano la deroga alla regola generale del patrocinio erariale, tra cui l'entità dell'attività difensiva già espletata dal legale del libero foro, lo stato di avanzamento del giudizio e l'imminenza degli incombenzi processuali da assolvere.

3.4 In particolare, con riferimento al contenzioso amministrativo, l'Avvocatura subentrerà in via esclusiva nei giudizi pendenti per i quali risultino espletabili tutte le attività difensive di rito e vi siano – alla data di sottoscrizione del presente protocollo – almeno 20 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per il deposito di documenti.

3.5 La trasmissione degli atti ai fini della difesa nel giudizio cautelare d'appello dinnanzi al Consiglio di Stato comporta il subentro dell'Avvocatura dello Stato anche nel giudizio pendente in primo grado dinnanzi al TAR ove Consip sia già costituita tramite legale del libero foro, previa apposita comunicazione da parte di Consip all'avvocato del libero foro costituito, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al precedente periodo.

3.6 Con riferimento invece al contenzioso civile, l'Avvocatura subentrerà in via esclusiva in tutti i giudizi pendenti, salve le ipotesi in cui ricorrano i casi di cui all'art.43, comma 4 del R.D. n.1611/1933; tuttavia, qualora nei 20 giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione del presente protocollo risultino fissate udienze e/o vi siano altri adempimenti processuali in scadenza, gli stessi resteranno integralmente a carico del difensore già costituito, cui il mandato difensivo verrà revocato a valle dell'esecuzione del suddetto adempimento.

3.7 Consip potrà inoltre, previa delibera del C.d.A. da sottoporre al Collegio sindacale in qualità di organo di vigilanza, individuare, ai sensi dell'art. 43 comma 4 del R.D. n.1611/1933, casi speciali in relazione ai quali non avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura.

Art. 4 - Attività consultiva

4.1. Consip può proporre all'Avvocatura quesiti e richieste di parere in ordine a questioni di carattere generale o di particolare rilevanza.

4.2. L'Avvocatura, considerato che l'efficacia dell'attività consultiva è direttamente correlata alla tempestiva acquisizione dei richiesti pareri, provvede a corrispondere con tempestività alle relative richieste e comunque nei termini imposti dai procedimenti amministrativi interessati.

Art. 5 - Incontri periodici e *obblighi informativi nei confronti del MEF*

5.1 Per l'esame dell'evoluzione del contenzioso concernente le più diffuse e rilevanti questioni controverse, al fine di definire congiuntamente e uniformemente le linee di condotta delle controversie in corso e l'interesse alla prosecuzione delle stesse, sono fissati incontri periodici tra l'Avvocatura Generale e la Consip. È riservata al MEF – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi la facoltà di partecipare ai predetti incontri, ove lo ritenga necessario. Negli incontri sono esaminati anche gli argomenti che possono avere un impatto sul contenzioso potenziale o in atto.

5.2 Consip provvederà con cadenza quindicinale a trasmettere al MEF - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei Servizi apposita informativa in ordine all'avvenuta notifica di un atto giudiziario, all'affidamento dell'incarico all'Avvocatura, anche in relazione ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 2019

precedentemente affidati ad avvocati del libero foro, e all'esito delle varie fasi del giudizio.

Consip provvederà altresì a fornire tempestiva informativa al MEF - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei Servizi in caso di conferimento di incarichi ad avvocati del libero foro per le circostanze di cui all'art. 3.1 e all'art. 3.7, ai fini del successivo rimborso delle spese sulla base dei rapporti convenzionali in essere tra le parti.

Art. 6 - Cooperazione informatica

Al fine di favorire l'interoperabilità e la cooperazione fra i sistemi informativi, l'Avvocatura e la Consip s'impegnano a porre in essere le attività necessarie per la realizzazione di strumenti attraverso i quali potranno scambiarsi in via automatica e nella massima sicurezza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento delle rispettive attività. La cooperazione informatica verrà disciplinata da specifico accordo.

Art. 7 - Disposizione finale

L'Avvocatura e Consip si impegnano a segnalare reciprocamente tutte le difficoltà operative eventualmente insorte nella gestione dei rapporti oggetto del presente protocollo, allo scopo di provvedere, nello spirito della più ampia collaborazione, al superamento delle stesse ed eventualmente alla modifica delle modalità di cooperazione.

Roma _____
Per Consip s.p.a.
L'Amministratore Delegato
Ing. Cristiano Cannarsa

per l'Avvocatura Generale dello Stato
l'Avvocato Generale dello Stato
Avv. Massimo Massella Ducci Teri
